

Registro atti privati n. 485

Prot. n. 15237 del 11/07/2019

**CONVENZIONE**

**TRA**

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

**E**

- sig. Giuliano Aristide Villa, nato a Caronno Pertusello (Va), il giorno 24 del mese di dicembre dell'anno 1966, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Società Nutricia Italia S.p.A. come di seguito specificata, che interviene quale Consigliere e legale rappresentante di Nutricia Italia S.p.A., con sede legale in Via Carlo Farini, n° 41, 20159 Milano (Mi), iscritta al Registro delle Imprese REA MI-1488402 Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, P.IVA 11667890153 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di prodotti per la nutrizione enterale artificiale e del servizio di somministrazione a domicilio degli stessi per gli assistiti residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo di ulteriori uno anno)", lotti nn° 8, 11, 21, 22, 33, 34, 35, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 87, 91, 99, 101, 103, 104, 105 e 106 giuste determinazioni del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° 30 del 28/01/2019 e n° 47 del 13/02/2019.

**PREMESSO**

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta

economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico e speciale;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/01/2018;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali

delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

l) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

d) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti

e) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

f) *Prodotto*: il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui al/i Lotto/i aggiudicato/i della gara di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed economica;

g) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere le Richieste di consegna

h) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

k) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

l) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it), contenente un'area riservata alla Convenzione.

### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di

Fornitura, è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;
- c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il capitolato tecnico prestazionale di gara fa parte integrante del contratto

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Ai sensi dell'art. 1516 c.c. qualora il Fornitore non fornisca i prodotti aggiudicati o fornisca prodotti difformi, le Amministrazioni contraenti potranno procedere all'acquisto in danno. In tal caso, al Fornitore inadempiente è addebitata la differenza tra l'ammontare

della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo di aggiudicazione, salvo il maggior danno.

4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di d prodotti per la nutrizione enterale artificiale e del servizio di somministrazione a domicilio degli stessi per gli assistiti residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo di ulteriori uno anno)". Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).

5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria, Valled'Aosta.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti tramite l'applicativo NECA raggiungibile all'indirizzo internet

[www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

#### **Articolo 7 – Durata della convenzione**

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 12(dodici) mesi

3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso (trentasei mesi o, in caso di esercizio dell'opzione di cui al punto 2, quarantotto mesi).

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

#### **Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente (IVA esclusa):**lotto n° 8: nome commerciale Fortifit – codice gusto Fragola 104767, Vaniglia 104765 – barattolo da gr. 280 – prezzo unitario al barattolo € 11,7992.= – confezione di**

*vendita barattolo - fabbisogno annuo gr. 67.200 gr.; , lotto n° 11 : nome commerciale*

*Nutridrink - codice gusto Banana 40251, Vaniglia 41152, Cioccolato 41270 -*

*flacone/bottiglia da 200 ml. - prezzo unitario a flacone/bottiglia € 0,58.= - confezione di*

*vendita cluster da 4 flaconi/bottiglie - fabbisogno annuo 28.602.200 ml. . - lotto n° 21:*

*nome commerciale Nutilus Complete Stage 1 - codice gusto Fragola 92776, Vaniglia*

*92811 - vasetto da 125 ml. - prezzo unitario a vasetto € 2,50.= - confezione di vendita*

*cluster da 4 vasetti - fabbisogno annuo 1.131.000 gr. - lotto n° 22: nome commerciale*

*Calogen Extra - codice gusto Neutro 41495, Fragola 41503 - flacone/bottiglia da 200 ml.*

*- prezzo unitario a flacone/bottiglia € 2,50.= - confezione di vendita flacone/bottiglia -*

*fabbisogno annuo 20.000 ml. - lotto n° 33: nome commerciale Liquigen - codice 73566*

*- flacone/bottiglia da 250 ml - prezzo unitario a flacone/bottiglia € 28,27.= - confezione*

*di vendita cluster da 4 flaconi/bottiglie - fabbisogno annuo 300 ml.; lotto n° 34: nome*

*commerciale Adamin G - codice 49136 - busta monodose da 5 gr. - prezzo unitario a*

*busta monodose € 1,50.= - confezione di vendita scatola da 20 buste monodose -*

*fabbisogno annuo 20.000 gr.; lotto n° 35: nome commerciale Forticare - codice gusto*

*Arancia/Limona 70867, Cappuccino 70715, Pesca/Ginger 70807 - flacone/bottiglia da 125*

*ml - prezzo unitario a flacone/bottiglia € 0,89.= - confezione di vendita cluster da 4*

*flaconi/bottiglie - fabbisogno annuo 8.050.000 ml.; lotto n° 44: nome commerciale Diasip*

*- codice gusto Fragola 40238, Vaniglia 40355, Cappuccino 40232, Cioccolato 89220 -*

*flacone/bottiglia da 200 ml - prezzo unitario a flacone/bottiglia € 0,92.= - confezione di*

*vendita cluster da 4 flaconi/bottiglie - fabbisogno annuo 21.871.000 ml.; lotto n° 46: nome*

*commerciale Renilon 4.0 - codice gusto Albicocca 70977 - flacone/bottiglia da 125 ml -*

*prezzo unitario a flacone/bottiglia € 2,40.= - confezione di vendita cluster da 4*

*flaconi/bottiglie - fabbisogno annuo 6.865.500 ml.; lotto n° 47: nome commerciale*

*Renilon 7.5 - codice gusto Albicocca 70904, Caramello 70980 - flacone/bottiglia da 125*

*ml – prezzo unitario a flacone/bottiglia € 2,40.= – confezione di vendita cluster da 4*

*flaconi/bottiglie - fabbisogno annuo 2.974.840 ml.; lotto n° 48: nome commerciale Cubitan*

*– codice gusti Cioccolato 41294, Fragola 41300, Vaniglia 41263 - flacone/bottiglia da 200*

*ml – prezzo unitario a flacone/bottiglia € 1,69.= – confezione di vendita cluster da 4*

*flaconi/bottiglie - fabbisogno annuo 216.800 ml.; lotto n° 50: nome commerciale*

*Elemental 028 – codice gusti Ananas/Arancia 111398, Frutti di Bosco 113342, Pompelmo*

*113343 – flacone/bottiglia (tetrapack) da 250 ml – prezzo unitario a flacone/bottiglia*

*(tetrapack) € 4,49.= – confezione di vendita cartone da 18 flaconi/bottiglie (tetrapack) -*

*fabbisogno annuo 384.000 ml.; lotto n° 51: nome commerciale Respifor – codice gusti*

*Fragola 40953, Vaniglia 40918, Cioccolato 40922 – flacone/bottiglia da 125 ml – prezzo*

*unitario a flacone/bottiglia € 0,90.= – confezione di vendita cluster da 4 flaconi/bottiglie*

*- fabbisogno annuo 128.000 flaconi.; lotto n° 54: nome commerciale Fortini Multifibre –*

*codice gusti Cioccolato 91307, Vaniglia 91306, Fragola 59513 – flacone/bottiglia da 200*

*ml – prezzo unitario a flacone/bottiglia € 2,40.= – confezione di vendita flacone/bottiglia*

*- fabbisogno annuo 524.800 ml.; lotto n° 57: nome commerciale Neocate LCP – ex codice*

*61333 nuovo codice 126394 – barattolo da 400 gr. – prezzo unitario a barattolo € 18,00.=*

*– confezione di vendita barattolo - fabbisogno annuo 44.800 gr.; lotto n° 59: nome*

*commerciale Monogen – codice 106032 – barattolo da 400 gr. – prezzo unitario a*

*barattolo € 22,30.= – confezione di vendita barattolo - fabbisogno annuo 90.400 gr.;*

*lotto n° 60: nome commerciale Fortini Polvere – codice 71362 – barattolo da 400 gr. –*

*prezzo unitario a barattolo € 8,50.= – confezione di barattolo - fabbisogno annuo 40.000*

*gr.; lotto n° 61: nome commerciale Ketocal 3:1 – codice 77154 – barattolo da 300 gr. –*

*prezzo unitario a barattolo € 47,49.= – confezione di vendita barattolo - fabbisogno annuo*

*66.000 gr.; lotto n° 62: nome commerciale Ketocal 4:1 – codice gusto Neutro 101778,*

*Vaniglia 101725 – barattolo da 300 gr. – prezzo unitario a barattolo € 47,49.= – confezione*

*di vendita barattolo - fabbisogno annuo 132.000 gr.; **lotto n° 63:** nome commerciale Fortini Creamy Multifibre – codice gusti Frutti rossi 85277, Frutti gialli 85278 – flacone da 100 gr. – prezzo unitario a flacone € 2,00.= – confezione di vendita cluster da 4 flaconi - fabbisogno annuo 1.000 flaconi.; **lotto n° 67:** nome commerciale Nutrison – codice gusto Neutro 78794 e ex codice Neutro 40986 nuovo codice 132203 – flacone/bottiglia da 500 ml e pack da 1.000 ml. – prezzo unitario a flacone/bottiglia da 500 ml. € 0,73.= prezzo unitario pack da 1.000 ml. € 1,46.= – confezione di vendita flacone/bottiglia da 500 ml e pack da 1.000 ml. - fabbisogno annuo 607.983.000 ml.; **lotto n° 68:** nome commerciale Nutrison Multifibre – codice gusti Neutro 77256 e ex codice Neutro 40964 nuovo codice 132194 – flacone/bottiglia da 500 ml e pack da 1.000 ml. – prezzo unitario a flacone/bottiglia da 500 ml. € 0,87.= prezzo unitario pack da 1.000 ml. € 1,74.= – confezione di vendita flacone/bottiglia da 500 ml e pack da 1.000 ml. - fabbisogno annuo 139.419.000 ml.; ; **lotto n° 70:** nome commerciale Nutrison Energy – codice gusti Neutro 78911 e Neutro 40962 – flacone/bottiglia da 500 ml e pack da 1.000 ml. – prezzo unitario a flacone/bottiglia da 500 ml. € 0,89.= prezzo unitario pack da 1.000 ml. € 1,78.= – confezione di vendita flacone/bottiglia da 500 ml e pack da 1.000 ml. - fabbisogno annuo 189.639.000 ml.; **lotto n° 72:** nome commerciale Nutrison Energy Multifibre – codice gusti Neutro 78793 – flacone/bottiglia da 500 ml. – prezzo unitario a flacone/bottiglia da 500 ml. € 1,12.= – confezione di vendita flacone/bottiglia da 500 - fabbisogno annuo 86.359.000 ml.; **lotto n° 73:** nome commerciale Nutrison Protein Plus – codice gusti ex codice Neutro 71030 nuovo codice 132373 e Neutro 71122 - pack da 500 ml e pack da 1.000 ml. – prezzo unitario a pack da 500 ml. € 1,10.= prezzo unitario pack da 1.000 ml. € 2,20.= – confezione di vendita pack da 500 ml e pack da 1.000 ml. - fabbisogno annuo 537.101.000 ml.; **lotto n° 74:** nome commerciale Nutrison Advanced Dison – codice gusti ex codice Neutro 91451 nuovo codice 132216 e Neutro 91452 - pack da 500 ml e pack da 1.000 ml. – prezzo*

unitario a pack da 500 ml. € 1,38.= prezzo unitario pack da 1.000 ml. € 2,76.= – confezione

di vendita pack da 500 ml e pack da 1.000 ml. - fabbisogno annuo 177.050.000 ml.; **lotto**

**n° 76:** nome commerciale Nutrison Advanced Dison Energy HP – codice gusti Neutro

90308 - pack da 500 ml. – prezzo unitario a pack da 500 ml. € 1,70.= – confezione di

vendita pack da 500 ml - fabbisogno annuo 17.603.000 ml.; **lotto n° 87:** nome

commerciale Nutrison Concentrated – codice gusti Neutro ex codice 40891 nuovo codice

132387 pack da 500 ml – prezzo unitario a pack da 500 ml. € 2,89.= - confezione di

vendita pack da 500 ml - fabbisogno annuo 50.000 ml.; **lotto n° 91:** nome commerciale

Nutrison Advanced Cubison – codice gusti Neutro 78864 - pack da 500 ml. – prezzo

unitario a pack da 500 ml. € 5,50.= – confezione di vendita pack da 500 ml e - fabbisogno

annuo 1.097.500 ml.; **lotto n° 99:** nome commerciale Nutrini Peptisorb Energy – codice

gusti Neutro 111470 - pack da 500 ml. – prezzo unitario a pack da 500 ml. € 5,70.= –

confezione di vendita pack da 500 ml - fabbisogno annuo 850.000 ml.; **lotto n°101:**

nome commerciale Nutrini – codice gusti Neutro ex codice

40782 nuovo codice 132061 - pack da 500 ml. – prezzo unitario a pack da 500 ml. € 4,20.=

– confezione di vendita pack da 500 ml. - fabbisogno annuo 3.225.000 ml.; **lotto n° 103:**

nome commerciale Nutrini Peptisorb Energy – codice gusti Neutro 111470 - pack da 500

ml. – prezzo unitario a pack da 500 ml. € 5,70.= – confezione di vendita pack da 500 ml.

- fabbisogno annuo 50.000 ml.; **lotto n° 104:** nome commerciale Nutrini Energy Multifibre

– codice gusti Neutro 40786 - pack da 500 ml. – prezzo unitario a pack da 500 ml. € 3,84.=

– confezione di vendita pack da 500 ml - fabbisogno annuo 8.845.000 ml.; **lotto n° 105:**

nome commerciale Nutrini Max Multifibre – codice gusti Neutro 40797 - pack da 500

ml. – prezzo unitario a pack da 500 ml. € 3,84.= – confezione di vendita pack da 500 ml

- fabbisogno annuo 500.000 ml.; **lotto n° 106:** nome commerciale Nutrini Energy – codice

gusti Neutro ex cod. 40785 nuovo codice 132186 - pack da 500 ml. – prezzo unitario a

*pack da 500 ml. € 3,60.= – confezione di vendita pack da 500 ml.. - fabbisogno annuo*

*500.000 ml.;*

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 9 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 116.467,30.=, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata sotto forma di polizza fideiussoria n.

094700000038966 rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Apac Trade Finance

e Garanzie - Garanzie, Via Deruta, 19 – 20132 Milano , in data 06/06/2019.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti**

1. L'appaltatore Deutera s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 19/03/2019 acquisita agli atti con prot. gen. n. 6185 del 19/03/2019.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

**Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore**

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 8561 numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail [luigimoreno.costa@regione.liguria.it](mailto:luigimoreno.costa@regione.liguria.it).

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella sig.ra Verusca Giannoni il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 3492681198, numero di fax 02-63695672 indirizzo e-mail: [verusca.giannoni@nutricia.com](mailto:verusca.giannoni@nutricia.com) indirizzo

pec: [nutriciaitalia@legalmail.it](mailto:nutriciaitalia@legalmail.it).

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

#### **Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **Articolo 13 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte

a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della

presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni

comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il

Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del

Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,

l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità,

trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità

Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di

cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero

suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la

presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42

D. Lgs. n. 50/2016. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il

personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila

scrupolosamente sulla loro osservanza.

3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata

della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto

al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Articolo 14 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti

da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando

i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di

fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le

Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato

quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza

con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a

tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando

sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016

#### **Articolo 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa. in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **Articolo 16 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n.

50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

**Articolo 17 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

**Articolo 18 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 14 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e Codice di Comportamento), Art. 15 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 16 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 17 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 18 (Foro competente) Art. 19 (Clausola finale).

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

GIORGIO SACCO

IL FORNITORE –NUTRICIA ITALIA S.p.A.

GIULIANO ARISTIDE VILLA